



Legge 104: quando chiedere i permessi e a cosa si ha diritto?

Autore : Redazione

Data: 28/07/2018

L'11 gennaio 2018 la commissione Medica dell'ASL, mi ha riconosciuto un'invalidità al 67% per stato ansioso e depressione, oltre a ipertensione, malattia autoimmune cronica della tiroide, perforazione del setto nasale post intervento e infortunio all'occhio destro. Due settimane fa ho fatto richiesta per usufruire della legge 104, in quanto 5 giorni consecutivi di lavoro mi restano pesanti. Mi hanno riconosciuto l'art 3 comma 1, quindi diritto all'esenzione ma non alla 104. Leggendo però su internet, mi è parso di capire che la mia patologia viene riconosciuta. L'azienda ha fatto richiesta all'ufficio di collocamento nelle liste mirate che hanno accettato. Cosa devo fare?



La principale fonte normativa in tema di **permessi lavorativi** retribuiti è disciplinata dalla L. 104/92 (così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011), la quale, all'art. 33, disciplina le agevolazioni riconosciute:

- ai lavoratori affetti da disabilità grave;
- e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.

Dunque, i permessi della c.d. «Legge 104» possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai **familiari** chiamati ad assistere il **disabile**. In particolare, i permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:

- disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, sono invece esclusi i lavoratori autonomi e quelli parasubordinati, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavori domestici e familiari;
- genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il II grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile con lui conviventi;
- parenti o affini entro il III grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

In caso di riconoscimento dei permessi della **Legge 104**, si ha diritto a:

- tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore;
- o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore.

Ciò detto, è necessario fare un distinguo importante tra persone con “handicap grave” (per i quali sono previsti le agevolazioni della legge 104) ed “invalidità civile” (che viene espressa in percentuali).

In particolare, è considerato soggetto portatore di handicap: *“colui che presenta una*



minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (articolo 3 comma 1 legge 104/92). Con lo stato di handicap ai sensi della legge 104 viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale della persona. Tale difficoltà è dovuta a una patologia o a menomazioni fisica e/o psichiatriche.

Nonostante si possa essere portatori di handicap e contemporaneamente invalidi, l'invalidità, a differenza dell'handicap, non implica una condizione di svantaggio che deriva da una menomazione o da una disabilità, riferendosi soltanto alla riduzione delle capacità lavorative (come nel caso specifico).

A seconda del diverso grado di handicap e di invalidità che viene riconosciuto, cambiano le agevolazioni conseguibili. Nello specifico:

- l'handicap può essere di tre tipi: non grave, in situazione di gravità o superiore ai due terzi;
- l'invalidità, invece, viene riconosciuta in valore percentuale sicché per ottenere dei benefici, la percentuale d'invalidità deve essere superiore al 33,33%, vale a dire che la capacità lavorativa deve essere ridotta di un terzo.

Quindi, l'invalidità civile è strettamente collegata alla riduzione della capacità lavorativa che, al fine di compensare lo status sociale, la legge italiana concede specifici benefici.

Lo status di invalido civile è riconosciuto solo a partire da una percentuale di riduzione della capacità lavorativa superiore a 1/3, cioè al 33,33%. A partire da tale soglia, vengono stabiliti benefici e prestazioni diverse a seconda del concreto livello di riduzione accertata:

- fino al 33%: nessun beneficio è riconosciuto;
- dal 34%: vengono riconosciuti ausili e protesi inerenti alla malattia riportata sul verbale d'invalidità;
- dal 46%: si procede all'iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. L'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore disoccupato, allegando il verbale dell'invalidità e di disabilità; - dal 51%: si ha diritto ad un congedo per le cure, non superiore ai 30 giorni all'anno, su richiesta del lavoratore invalido ed autorizzato dal medico;



- dal 60%: il lavoratore assunto per vie ordinarie e successivamente riconosciuto invalido, non per causa di lavoro o di servizio, può essere considerato collocato definitivamente per legge;
- dal 67%: si ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi e alla tessera di esenzione dal pagamento dei ticket.
- dal 74%: si ha diritto all'assegno mensile di euro 279 (anno 2015) per 13 mesi. La persona invalida per ricevere l'assegno non deve superare un reddito annuo personale di euro 4.795,57;
- 100%: si ha alla pensione mensile: in questo caso il reddito annuo personale non deve superare 16.127,30 euro per ricevere il beneficio. Non è tutto: l'ammalato, che si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento di 500 euro circa - importo soggetto a variazioni annuali - senza alcun limite di reddito personale e familiare.

In definitiva, nel caso di specie, avendo la Commissione medica dell'Asl riscontrato una riduzione della capacità lavorativa del 67%, il lettore potrà godere esclusivamente dei seguenti benefici:

- acquisti gratuiti di ausili protesici (strumenti correlati alle patologie specificate nel verbale di invalidità);
- iscrizione in liste mirate al collocamento (ai sensi della legge 68/99);
- esenzione ticket per visite specialistiche, diagnosi strumentali ed esami ematochimici;
- accesso ai benefici della legge 104/92 (articolo 21 della Legge 104), solo per i dipendenti pubblici (precedenza assegnazione di sede di lavoro, esenzione pagamento tasse universitarie).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Daniele Bonaddio***